

CIRCOLARE N. 16
Prot. n. 1184/ap

Roma, 5 luglio 2013

e-mail

A TUTTI GLI ASSOCIATI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI Sigg. COMPONENTI IL CONSIGLIO
E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI

LORO SEDI

**OGGETTO: Risoluzione Agenzia delle Entrate 44/E del 4 luglio 2013,
relativa deducibilità contributi consortili anche su terreni
e fabbricati non affittati.**

Si comunica che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in oggetto indicata ha fornito specifici chiarimenti sul tema relativo alla deducibilità, dal reddito complessivo ai fini IRPEF, dei contributi imposti dai Consorzi di bonifica, pervenendo a una soluzione più favorevole ai consorziati contribuenti rispetto all'orientamento espresso dall'ANBI con la circolare del 22 aprile 2013.

In particolare l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione (v. anche Sole24Ore 5 luglio 2013 pag. 17 settore norme e tributi) ha chiarito, **che anche i contributi imposti dai Consorzi di bonifica sugli immobili, soggetti a IMU, non affittati o non locati, sono deducibili dal reddito complessivo.**

Tale risoluzione è stata emessa a chiarimento della precedente circolare 5/E del 2013 a cui l'ANBI ha fatto riferimento nella precedente circolare ANBI del 22 aprile 2013.

In particolare, mentre con la circolare ANBI si chiariva che la deducibilità dei contributi di bonifica rimaneva limitata agli immobili e terreni affittati e ai terreni agricoli situati in zone montane e di collina

delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977; viceversa, la risoluzione chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate consente di sostenere **la permanenza della deducibilità dei contributi consortili anche sugli immobili non affittati o non locati, soggetti ad IMU.**

In particolare, come si evince dal testo della citata risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la deducibilità dei contributi dovuti obbligatoriamente ai Consorzi è prevista dall'art. 10 comma 1 lett. a) del TUIR e che **per effetto di tale norma i contributi di bonifica possono continuare a essere portati a deduzione dal reddito complessivo del contribuente**, atteso, fra l'altro, che l'IMU sostitutiva dell'IRPEF non è deducibile dall'IRPEF e quindi non è ipotizzata una deduzione indiretta dei contributi dovuti ai Consorzi.

Inoltre nella citata risoluzione si fa presente che l'effetto dell'IMU di sostituzione dell'IRPEF non determina il venir meno del reddito in quanto sotto il profilo sostanziale l'immobile non locato o non affittato è comunque produttivo di reddito **per cui la deducibilità dei contributi di bonifica è ammessa.**

L'Agenzia delle Entrate ritiene che a diversa conclusione si debba pervenire, viceversa, nel caso in cui la non concorrenza dell'immobile al reddito complessivo derivi dall'assoggettamento del reddito derivante dall'immobile locato al regime della cedolare secca.

In proposito nella citata risoluzione si chiarisce che per i fabbricati abitativi per i quali il contribuente ha optato per la cedolare secca non può procedersi alla deduzione dei contributi di bonifica in quanto tale regime di tassazione non è obbligatorio ma opzionale e consente quindi al contribuente di comparare la convenienza del regime sostitutivo rispetto a quello ordinario che permette di fruire della deduzione.

Al riguardo è appena il caso di far presente che ovviamente non incombe al Consorzio l'obbligo di verificare tale regime, spettando esclusivamente al singolo contribuente, in relazione alla specifica scelta personale, provvedere alla denuncia dei propri redditi.

Mentre si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si inviano molti cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Anna Maria Martuccelli)